



COMUNE DI EMPOLI

Settore IV - Gestione del Territorio

Servizio Suap e Attività Economiche

ORDINANZA N. 264 DEL 17/04/2024

OGGETTO: DIFFIDA IMPIEGO PERSONALE NON QUALIFICATO PER TRATTAMENTI ESTETICI

IL DIRIGENTE

Richiamato il verbale pervenuto il 26/03/2024 (prot. 22139) relativo al sopralluogo effettuato in data 22/02/2024 dall'Azienda Usl Toscana Centro presso l'impresa individuale [OMISSIS...], esercente attività di estetista in Piazza Matteotti n. 14, con il quale veniva richiesto al Comune di Empoli di verificare quanto risultava agli atti in merito a tale attività, avendo riscontrato la presenza di personale che praticava trattamenti estetici, non in grado di esibire gli attestati di qualifica professionale prevista dall'art. 8 della legge RT 28/2024 che disciplina l'attività di estetista;

Preso atto che la sig.ra [OMISSIS...], titolare della ditta individuale [OMISSIS...], nata in [OMISSIS...] il [OMISSIS...] – P.Iva: 06959530483 CF: [OMISSIS...], con sede legale in Empoli P.zza Matteotti n. 14, è titolare della SCIA per attività di estetista presentata 27/01/2022 (prot. 6028) nel locale in Piazza Matteotti n. 14, nominando quale responsabile tecnico la sig.ra [OMISSIS...] (C.F. [OMISSIS...]), in possesso del requisito formativo professionale previsto dalla vigente normativa, confermato dalla Regione Toscana in occasione di una precedente istanza con nota prot. 76269 del 27/11/2020;

Vista la relazione di servizio pervenuta il 12/04/2024 (prot. 26569) dalla Polizia Municipale che il giorno 05/04/2024 ha effettuato un sopralluogo presso la suddetta attività rilevando la presenza di quattro persone intente a praticare l'onicotecnica, di cui solo la sig.ra [OMISSIS...], responsabile tecnico per il negozio di Piazza Matteotti n. 14, ha esibito l'attestato del requisito professionale, dichiarando di essere la sola delle quattro operatrici in possesso di qualifica;

Dato atto che l'onicotecnica rientra tra i trattamenti estetici per l'effettuazione dei quali il personale deve essere in possesso della qualifica di estetista rilasciata ai sensi della vigente normativa regionale;

Visto l'art. 3 della legge RT 28/2004 che dispone: *Le attività di estetica [...] sono svolte da coloro che hanno conseguito la qualifica professionale di estetista, ai sensi dell'art. 10, mediante tecniche manuali, con l'utilizzo di attrezzature di cui al comma 2, nonché con l'applicazione dei prodotti cosmetici così come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 [...]*;

Visto altresì l'art. 8, commi 2 e 3, della legge RT 28/2004 secondo cui i trattamenti estetici sono svolti da personale qualificato in possesso di attestato professionale conseguito secondo le modalità di cui all'art. 10

della medesima legge regionale, sotto la supervisione costante di un responsabile tecnico in possesso di specializzazione professionale, designato ai sensi del comma 7^{bis} dello stesso articolo 8;

Dato atto di quanto previsto dall'art. 12, c. 2 della LR 28/2004, in merito al fatto che chiunque esercita l'attività di estetista senza il possesso dei requisiti formativi di cui all'art. 10 è soggetto a sanzione amministrativa e alla chiusura dell'attività;

Tenuto conto di quanto disposto all'art. 11 c. 5 e 6 della LR 28/2004;

Tenuto conto che al momento del sopralluogo era presente il responsabile tecnico in possesso di specializzazione professionale accertata e, non ritenendo quindi necessario procedere alla chiusura immediata dell'attività stessa, ma a diffidare l'impresa [OMISSIS...] sopra indicata dall'impiegare personale non in possesso della qualifica professionale prevista dall'art. 10 della legge RT 28/2004, per l'esecuzione dei trattamenti estetici, al fine di tutelare l'incolumità e la salute pubblica;

Visti al riguardo:

- L.R. 31/05/2004, n. 28, *Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing*;
- D.P.G.R. 47/R del 2/10/2007 e s.m.i., *Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28*;
- Del. Consiliare n. 66 dle 1/10/2008, *Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing: approvazione*;
- l'art. 11 dello Statuto comunale;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DIFFIDA

per i motivi espressi in narrativa, la sig.ra [OMISSIS...] , titolare dell'impresa individuale [OMISSIS...] , (P.Iva: 06959530483 CF: [OMISSIS...]) con sede legale in Empoli P.zza Matteotti n. 14, dall'impiegare personale non in possesso della qualifica professionale prevista dall'art. 10 della legge RT 28/2004, per l'esecuzione dei trattamenti estetici effettuati presso l'attività di estetista in Piazza Matteotti n. 14.

Si ricorda che la prosecuzione dei trattamenti da parte di personale non qualificato è soggetta a sanzione secondo la LR 28/2004.

Qualora non venga ottemperato alla presente diffida, si comunica ai sensi della LR 241/1990 l'avvio del procedimento amministrativo di chiusura dell'attività ai sensi dell'art. 11 c. 6 della LR 28/2004.

DISPONE

La notifica del presente provvedimento al soggetto destinatario tramite invio per pec all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'azienda, valendo come avvenuta notifica la ricevuta di consegna del sistema di posta certificata. In caso di mancata consegna della pec sarà effettuata la notifica tramite Servizio Messaggi Comunali.

COMUNICA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto comunale la presente ordinanza verrà affissa all'Albo Pretorio per 10 giorni.

La presente ordinanza viene trasmessa all'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa – Polizia Municipale – Comando Territoriale di Empoli e alla Azienda Usl toscana Centro e al fine della verifica sul rispetto e l'esecuzione della stessa.

Il Dirigente del Settore
ALESSANDRO ANNUNZIATI / ArubaPEC
S.p.A.